



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA

Terza Sezione Civile

in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Clelia Buonocore, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 5507 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2013, posta in decisione all'udienza dell'1 luglio 2014 e vertente

TRA

FALLIMENTO SICALF S.p.A. in liquidazione omissis.

C. G., nato a *omissis*.

SC. F., nato *omissis*.

IL CASO.it

Attore

Convenuti

CONCLUSIONI. All'udienza dell'1 luglio 2014 i Procuratori delle parti si riportavano alle conclusioni già rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, nei termini che seguono:



per il Fallimento SICALF S.p.A. in liquidazione: "Piaccia al Tribunale, *contrariis rejectis*, accertata la responsabilità di C. G. e Sc. F. per i titoli indicati nelle premesse dell'atto di citazione, condannare gli Stessi, in solido tra loro, al risarcimento dei danni cagionati al Fallimento SICALF S.p.A. in liquidazione, quantificabili in euro 2.388.103,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ed oltre ancora gli interessi sugli interessi a far data dalla domanda giudiziale. Con vittoria di spese di lite";

per C. G.: "Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, in via preliminare sospendere il presente giudizio a norma dell'art. 295 c.p.c., dando atto del fatto che, nella fattispecie concreta, sussiste la duplice condizione dell'avvenuto esercizio dell'azione penale a carico dei convenuti C. G. e Sc. F., e della rilevanza e/o opponibilità dell'eventuale giudicato penale; nel merito, nel caso di mancato accoglimento della spiegata istanza di sospensione necessaria del giudizio, rigettare le domande formulate dal Fallimento SICALF S.p.A. in liquidazione, per difetto di prova certa e definitiva sia in ordine alla responsabilità, sia sull'ammontare del dovuto in restituzione ed a titolo di risarcimento dei danni. Con vittoria di spese di lite";

per Sc. F.: "Piaccia al Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in via preliminare a) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione ad agire del Fallimento SICALF S.p.A. in liquidazione, per i motivi espressi nelle premesse della comparsa di costituzione e risposta; b) disporre la sospensione del giudizio, ex artt. 295 c.p.c. e 211 disp. att. c.p.p.. In via principale e nel merito, rigettare la domanda risarcitoria formulata dall'attrice in quanto non supportata da adeguata prova. Con vittoria di spese di lite".

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato il Fallimento SICALF S.p.A. in liquidazione, in persona del nuovo Curatore, Dott. A. Gu., deduceva che

- C. G., in qualità di ex Curatore del medesimo Fallimento SICALF S.p.A. in liquidazione, aveva predisposto un piano di riparto parziale che prevedeva, tra l'altro, il pagamento, in favore dell'I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, della somma di euro 2.388.103,00;

- il cennato piano di riparto era stato dichiarato esecutivo ed il Giudice Delegato aveva autorizzato C. G., nella qualità, ad effettuare i pagamenti previsti con assegni circolari da spedire agli aventi diritto a mezzo assicurata;



- nel contempo era stato comunicato alla Banca Nuova - presso cui risultava acceso il conto corrente intestato alla procedura e vincolato all'ordine del Giudice Delegato - che il Curatore C. G. era autorizzato a prelevare le somme di cui al piano di riparto;

- la predetta Banca aveva, quindi, emesso, tra l'altro, tredici assegni circolari, intestati all'I.N.P.S., per il complessivo importo di euro 2.388.103,00:

- ottenuti gli assegni circolari il Curatore li aveva inviati non all'I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, presso il domicilio eletto e noto, bensì ad una associazione non riconosciuta, denominata INPS - Insegnamento per la Partecipazione Sindacale, avente la sua sede in Roma, Via del Gesù n. 91;

- segnatamente C. G. aveva genericamente indicato come INPS il destinatario della lettera assicurata contenente gli assegni circolari di cui sopra, indirizzando detta missiva nel luogo ove era posta la sede dell'associazione non riconosciuta;

- l'associazione INPS - Insegnamento per la Partecipazione Sindacale non aveva alcuna ragione di credito nei confronti del Fallimento della SICALF S.p.A. in liquidazione;

- per quanto successivamente accertato in sede penale, la predetta associazione INPS faceva capo a Sc. F., che la gestiva sotto la falsa identità di D. F.;

- pervenuti gli assegni circolari presso la sede dell' INPS - Insegnamento per la Partecipazione Sindacale, Sc. F., “spacciandosi” per D. F., li aveva depositati sul conto corrente intrattenuto dall'Associazione presso la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;

- Sc. F. aveva, poi, trasferito la somma di euro 2.300.000,00 su un conto corrente acceso presso un Istituto di Credito sammarinese, mentre aveva in parte prelevato allo sportello, ed in parte trasferito su conto corrente personale (intestato all'*alias* D. F.) il residuo importo;

- successivamente anche la somma transitata sul conto corrente acceso nella Repubblica di San Marino era tornata nella piena disponibilità di Sc. F., il quale aveva prelevato in contanti la somma di euro 695.000,00 ed aveva disposto dell'ulteriore importo di euro 1.595.000,00 effettuando un bonifico bancario in favore della T. Ltd., società con sede a Londra riferibile al medesimo Sc. F. il quale, peraltro, aveva delega ad operare sul conto corrente della Stessa.

Ciò premesso in fatto, la Curatela del Fallimento della SICALF S.p.A. in liquidazione deduceva che, in relazione alle vicende riferite - che avevano comportato la sottrazione, alla procedura, del considerevole importo di euro 2.388.103,00 - era certamente ravvisabile la responsabilità dell'ex Curatore C. G. il quale, in patente violazione dei doveri inerenti all'ufficio rivestito, aveva rimesso il denaro di pertinenza della procedura non al creditore privilegiato avente diritto,



bensì a soggetto che non vantava alcuna ragione di credito nei confronti del Fallimento; aggiungeva che, in relazione alle medesime vicende, era ravvisabile anche la responsabilità di Sc. F., quale concorrente nell'illecito ascrivibile all'ex Curatore; precisava che, in ogni caso, Sc. F. era obbligato, ex art. 2033 c.c., a restituire alla Curatela la somma di euro 2.388.103,00, dacché indebitamente ricevuta e trattenuta. Rassegnava, quindi, le conclusioni riportate in premessa.

Instaurato il contraddittorio si costituiva C. G. il quale, nell'evidenziare che per le vicende dedotte in lite era stato già avviato un procedimento penale, chiedeva disporsi la sospensione del giudizio, ex art. 295 c.p.c., anche al fine di evitare un potenziale contrasto di giudicati; aggiungeva che, comunque, in sede civile non potevano assumere valenza probatoria le risultanze delle indagini espletate in sede penale, onde le prospettazioni e doglianze svolte dal Fallimento della SICALF S.p.A. in liquidazione apparivano prive di adeguato riscontro probatorio; rassegnava, quindi, le conclusioni riportate in premessa.

All'esito della notifica dell'atto di citazione si costituiva anche Sc. F. il quale, in via preliminare, eccepiva il difetto di legittimazione attiva della Curatela, deducendo che legittimato a dolersi della prospettata sottrazione della somma di euro 2.388.103,00 era esclusivamente l'I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, cui erano intestati gli assegni circolari sottratti; chiedeva, inoltre, che venisse disposta la sospensione del giudizio, ex art. 295 c.p.c., in attesa del procedimento penale avviato per i medesimi fatti; aggiungeva, poi, che non era dato ravvisare la sua responsabilità per le vicende dedotte in lite dacché, nel momento in cui aveva avuto la disponibilità della somma di euro 2.388.103,00, non aveva consapevolezza della "provenienza illecita" della stessa e successivamente aveva pienamente collaborato con gli inquirenti per agevolare il rientro in Italia di dette somme; rassegnava, quindi, le conclusioni riportate in epigrafe.

Nella pendenza del giudizio di merito la Curatela del Fallimento della SICALF S.p.A. chiedeva ed otteneva di poter eseguire il sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili nonché dei crediti dei convenuti, fino a concorrenza dell'importo di euro 2.450.000,00.

Indi, acquisita documentazione conferente ed omessa ogni ulteriore attività istruttoria, all'udienza dell'1 luglio 2014 la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

In apertura di motivazione va precisato che la presente controversia è rimessa alla decisione del Tribunale in composizione monocratica.



Invero, l'azione di responsabilità promossa nei confronti del Curatore, oltre che di altri soggetti concorrenti nell'illecito del primo, non rientra in alcuna delle ipotesi per cui l'art. 50 *bis* c.p.c. contempla la riserva di collegialità; ed è certo noto che le disposizioni di cui al citato art. 50 *bis* c.p.c. sono di stretta interpretazione e non passibili di applicazione analogica.

D'altro canto neppure nella Legge fallimentare può rinvenirsi una qualche disposizione che riservi alla decisione del Tribunale in composizione collegiale le controversie aventi ad oggetto l'azione di responsabilità promossa nei confronti del Curatore e le domande connesse.

Precisato quanto sopra e passando all'esame delle richieste ed eccezioni preliminari formulate dai convenuti, va, innanzitutto, rimarcato che, nella fattispecie concreta, non sono in alcun modo ravvisabili i presupposti in presenza dei quali è dato disporre la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c..

Come certo noto, infatti, il testo originario dell'art. 295 c.p.c. - che, sul presupposto della prevalenza dell'accertamento penale, nel richiamare l'art. 3 c.p.p. prevedeva la sospensione obbligatoria del processo civile nel caso di pendenza di giudizio penale - è stato sostituito dall'attuale previsione che, sul diverso presupposto dell'autonomia dei due accertamenti, subordina la sospensione del processo civile alla condizione della dipendenza dell'accertamento civile da quello penale, ovvero, della sussistenza di una pregiudizialità logica-giuridica dell'accertamento penale.

Segnatamente – come più volte evidenziato anche dalla Suprema Corte – *“nell'ordinamento processuale vigente la disciplina dei rapporti tra il giudizio civile e quello penale s'ispira al principio di autonomia e separazione dei due processi e dell'attribuzione a ciascun giudice di una piena cognizione in ordine alle questioni giuridiche o di fatto rilevanti ai fini della propria decisione. Tale principio induce ad attribuire carattere eccezionale alla disciplina adottata dall'art. 75 c.p.p., la quale costituisce, pertanto, l'unico strumento preventivo di coordinamento tra il processo civile e quello penale, esauendo ogni possibile ipotesi di sospensione del giudizio civile per pregiudizialità. In questo contesto, non vi è più alcuno spazio neppure per una sospensione facoltativa, la cui configurabilità deve ritenersi peraltro esclusa anche dalla nuova formulazione dell'art. 42 c.p.c, introdotta dalla Legge n. 353 del 1990, che, prevedendo l'autonoma impugnabilità dell'ordinanza di sospensione, a tutela dell'interesse della parte alla prosecuzione ed alla sollecita definizione del procedimento, fa apparire inammissibile una sospensione disposta al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge, e rimessa alla discrezionalità insindacabile del giudice, ponendosi tale facoltà in insanabile contrasto con i principi costituzionali di eguaglianza e di tutela del diritto di difesa, nonché con il canone della durata ragionevole del processo”* (in tal senso, *ex plurimis*, Cass. Civ., Sez. VI, 1 agosto 2012, n. 13828).



Ebbene, nel caso di specie non è in alcun modo ravvisabile un rapporto di pregiudizialità logico – giuridica tra il procedimento penale a carico degli odierni convenuti, ed il presente giudizio, nel quale, peraltro, la Curatela attrice, a fondamento delle domande svolte, ha invocato titoli di responsabilità che prescindono del tutto dalla rilevanza penale delle condotte addebitate a C. G. e Sc. F..

Parimenti immeritevole di seguito si palesa l’eccezione preliminare sollevata da Sc. F. e volta a far valere il difetto di legittimazione attiva della Curatela del Fallimento della SICALF S.p.A. in liquidazione.

Invero, non può tenersi in dubbio che legittimato ad agire in giudizio per far valere la responsabilità dell’ex Curatore, ai sensi dell’art. 38 L.F., - e, conseguentemente, la responsabilità del terzo per concorso nell’illecito ascrivibile al medesimo ex Curatore - sia proprio il nuovo Curatore, incaricato *ex lege* di tutelare e far valere i diritti e gli interessi dei creditori concorsuali.

D’altro canto, la pretesa legittimazione attiva dell’I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in luogo di quella della Curatela fallimentare, non è ravvisabile neppure con riferimento all’azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c.; e ciò per l’assorbente ragione che la somma oggetto di indebita appropriazione, pur destinata – in forza del progetto di riparto parziale – al soddisfacimento del credito del predetto Istituto, non è mai pervenuta nella sfera di disponibilità dello Stesso.

Va, ora, evidenziato che con gli scritti conclusionali Sc. F. ha allegato la pendenza, in San Marino, di altro procedimento penale, promosso “*nei confronti del Direttore della Banca di San Marino oltre altri*”, per il reato di riciclaggio; ha precisato che, in tale giudizio penale, la Curatela del Fallimento della SICALF S.p.A. in liquidazione si è costituita parte civile, chiedendo la restituzione della somma di euro 2.150.000,00, oltre interessi *medio tempore* maturati, per euro 84.029,00.

Dalle predette circostanze - prospettate (invero, in maniera imprecisa ed incompleta) ma non documentate - Sc. F. sembra aver voluto trarre la conclusione che ormai, allo stato, la pretesa utilmente azionabile dalla Curatela attrice deve ritenersi ridotta al solo importo di euro 154.073,83.

Orbene, sul punto va, innanzitutto, precisato che – per quanto inferibile dalla documentazione prodotta dalla Curatela attrice - il procedimento penale menzionato dal convenuto pende, innanzi al Commissario della Legge presso la Repubblica di San Marino, anche nei confronti di Sc. F., imputato con altri del reato di riciclaggio.

Ciò posto, va osservato che la menzionata costituzione di parte civile nel procedimento penale pendente nella Repubblica di San Marino non può valere quale rinuncia agli atti del presente



giudizio (ancorché limitatamente all'azione promossa nei confronti di Sc. F.) e, men che mai, incidere sul *quantum* della pretesa ancora utilmente azionabile in questa sede nei confronti del predetto convenuto.

E tanto in considerazione del fatto che, come correttamente evidenziato dalla Curatela attrice, l'art. 75 c.p.c. – che, al primo comma, così recita: *“L'azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato. L'esercizio di tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio”* – è norma destinata a disciplinare e regolamentare i soli “rapporti” tra giudizio civile e procedimento penale promossi, entrambi, innanzi all'Autorità giudiziaria italiana, laddove, per converso, la contemporanea pendenza, per i medesimi fatti, di un giudizio civile innanzi al Giudice italiano e di un procedimento penale innanzi al Giudice straniero può porre, al più – e sempre che sussistano i presupposti della identità oggettiva e soggettiva - una questione di “litispendenza internazionale”, che trova soluzione nelle disposizioni di cui alla L. n. 218/1995.

Men che mai, poi, può ritenersi che la mera circostanza che la Curatela attrice, nel costituirsi parte civile, abbia chiesto in restituzione la somma di euro 2.150.000,00 possa valere quale “evento idoneo” a ridurre il danno e la perdita patrimoniale in concreto sofferti dalla procedura.

Peraltro, non par superfluo rilevare che, all'udienza del 23 settembre 2014 celebrata nel procedimento penale di cui sopra si è detto, il Commissario della Legge presso il Tribunale di San Marino ha rigettato la richiesta di dissequestro e restituzione all'avente diritto delle somme già di pertinenza del Fallimento istante, evidenziando che *“il sequestro del 7 dicembre 2010 è stato disposto a fini di confisca”* e deducendo che *“compito del processo è quello di valutare, nella pienezza del contraddittorio, la sussistenza dei requisiti necessari per la pronuncia della confisca”* (cfr. allegato n. 21 del fascicolo di parte attrice).

Disattese le eccezioni preliminari e passando all'esame del merito, osserva questo Giudice che gli elementi di giudizio ritraibili dalla documentazione acquisita ben valgono ad evidenziare la fondatezza delle domande svolte dal Fallimento della SICALF S.p.A. in liquidazione.

D'altro canto, a confortare il convincimento di questo Giudice soccorre la stessa condotta processuale tenuta dai convenuti i quali, ben lungi dal contestare in maniera specifica le prospettazioni in fatto svolte dalla Curatela, hanno svolto difese implicanti il sostanziale riconoscimento delle circostanze di fatto e degli eventi idonei a fondare le pretese risarcitorie e restitutorie azionate nel presente giudizio.

Prima di procedere all'esame delle emergenze in atti, attese le argomentazioni difensive svolte da C. G., par d'uopo rammentare che il giudice civile, investito di una domanda risarcitoria per illeciti in relazione ai quali sia stato avviato anche un procedimento penale a carico dei relativi



autori, ben può fondare il proprio convincimento sulle risultanze delle attività di indagine o sulle prove raccolte nel giudizio penale.

Ed infatti - come evidenziato da consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito - è ben vero che il principio di autonomia e separazione dei giudizi penale e civile comporta che il giudice civile, investito della domanda di risarcimento del danno da reato, deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità con pienezza di cognizione, non essendo vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale; nondimeno, *"il giudice civile, in mancanza di alcun divieto, può liberamente utilizzare le prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse o tra altre parti, e può anche avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, le quali possono anche essere sufficienti a formare suo il convincimento"* (in tal senso, *ex plurimis*, Cass. Civ., Sez. III, 17 giugno 2013, n. 15112; Cass. Civ., Sez. III, 15 ottobre 2004, n. 20335).

Fatte tali premesse e passando all'esame della fattispecie concreta, rileva questo Giudice che gli elementi offerti dalla Curatela istante - e, giova ribadirlo, in alcun modo contrastati dai convenuti - ben valgono a confortare le circostanze di fatto poste a fondamento delle domande svolte.

Dalla prodotta copia degli atti del procedimento penale promosso a carico degli odierni resistenti e dall'esame dell'ulteriore documentazione allegata dalla Curatela istante è inferibile che C. G., in qualità di Curatore del Fallimento SICALF S.p.A. in liquidazione, in occasione di un riparto parziale, ha destinato l'ingente importo di euro 2.388.103,14, piuttosto che al creditore concorsuale avente diritto, ad una associazione che, pacificamente, non vantava e non vanta alcuna ragione di credito nei confronti della procedura e che, comunque, non risulta ammessa al passivo del fallimento.

Per quanto ancora inferibile dalla documentazione versata in atti, l'importo di cui sopra - che, secondo il piano di riparto, era destinato all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) - è confluito su un conto corrente intestato ad "Insegnamento nella Partecipazione Sindacale - INPS", acceso e gestito da Sc. F. (sia pur sotto le mentite spoglie di tal D. F.).

Ai fini della ricostruzione della concreta dinamica delle vicende di cui sopra, illuminante è quanto riportato nell'ordinanza resa dal GIP del Tribunale di Roma il 21 novembre 2011: *"Il fallimento S.I.C.A.L.F. era stato dichiarato nell'agosto 1993 e curatore era stato nominato il dott. D. F.; successivamente, dal maggio 2004 era subentrato il prof. L. P. In un'epoca relativamente recente (6 febbraio 2008), dopo la morte del prof. P., il suo collaboratore avv. G. C. veniva a sua volta nominato curatore. In data 27 maggio 2010 il Giudice Delegato firmava il mandato con il quale - sulla base del piano di riparto -*



autorizzava il curatore al pagamento di un ingente credito vantato dall'I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale). A tal fine l'avv. C. predisponeva 13 assegni circolari (11 di importo complessivo pari ad euro 2.355.609,89, incassati poi in data 28.6.2010, e 2 di importo complessivo pari ad euro 32.439,25, incassati poi in data 2.7.2010) tutti con valuta tratta sul conto corrente della procedura S.I.C.A.L.F. (Banca Nuova S.p.A., conto 53939). [...] Gli assegni portavano quale generico beneficiario la dicitura "INPS". In tal modo poterono essere versati non all'I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), bensì sul conto corrente Montepaschi n. 16754, intestato ad INPS – Insegnamento per la Partecipazione Sindacale, una associazione privata che nulla ha a che vedere con l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale".

In merito al "coinvolgimento" di Sc. F. nelle vicende di cui sopra il GIP del Tribunale di Roma, valorizzando i risultati delle indagini effettuate dalla Guardia di Finanza nonché la "mole di altri elementi raccolti a carico dello Sc.", evidenzia quanto segue: "I dati acquisiti chiarivano che la persona che ebbe ad aprire il conto Montepaschi n. 16754, intestato ad INPS – Insegnamento per la Partecipazione Sindacale sotto il falso nome D. e che operava su tale conto era precisamente Sc. F."

Nella medesima ordinanza del GIP del Tribunale di Roma, in ordine alla "sorte" del denaro di pertinenza della procedura odierna ricorrente, risulta evidenziato quanto segue: "Quasi tutte le somme pervenute in data 28.6.2010 sul conto dell'INPS (associazione) e provenienti dal fallimento S.I.C.A.L.F. erano state trasferite, in data 2 luglio 2010, su un conto corrente sammarinese della Euro Commercial Bank S.p.A. intestato a tal M. B. (persona questa realmente esistente, anche se è possibile che anche in tal caso si sia al cospetto di un "furto di identità") [...]. Di lì, ossia da Euro Commercial Bank S.p.a., nel giro di poche settimane, euro 695.000,00 passavano su un altro conto della stessa banca intestato a Sc. F. ed euro 1.595.000,00 erano versati, a mezzo assegno bancario, su altro conto sempre acceso presso la medesima banca sammarinese ed intestato alla T. LTD, anch'essa riconducibile al medesimo Sc. F., che sul conto di destinazione ha peraltro delega ad operare".

Inoltre, a riprova del fatto che anche le somme versate sul conto corrente intestato alla T. LTD erano, di fatto, nelle piena e diretta disponibilità di Sc. F., nel citato provvedimento del GIP risulta richiamata la seguente circostanza: "Nel novembre 2010, con una parte (pari ad euro 320.000,00) delle somme giacenti sul conto T. venivano emessi sette assegni circolari, la cui provvista era utilizzata da Sc. F. per il pagamento parziale del corrispettivo per l'acquisto di un appartamento in Roma, alla Via G. L. n. *".



Dal che le seguenti considerazioni: *“In definitiva la somma di euro 2.300.000,00, che il curatore C. ha prelevato dall’attivo della procedura SICALF S.p.A., tramite l’interposizione, dapprima di un ipotetico D. F. (intestatario del conto INPS Montepaschi) e, poi, di certo M. B. (intestatario di un conto presso la sammarinese Euro Commercial Bank), nel giro di poco più di un mese è quasi integralmente pervenuta su conti intestati o, comunque, riferibili a Sc. F. [...J”.*

Orbene, alla luce delle circostanze sopra richiamate – ampiamente confortate dalla documentazione prodotta dalla Curatela istante e, comunque, non fatte oggetto di specifica contestazione da parte dei convenuti – è dato, certamente, apprezzare la responsabilità di C. G., nella già rivestita qualità di Curatore del Fallimento della SICALF S.p.A. in liquidazione.

Ed infatti, prescindendo pure da ogni considerazione afferente la rilevanza penale delle condotte ascritte a C. G., è indubbio che quest’Ultimo, nel destinare una consistente parte delle somme di pertinenza della procedura ad un soggetto che non vantava e non vanta alcun credito nei confronti della stessa, ha disatteso gli obblighi gravanti a suo carico nella qualità di Curatore e, segnatamente, il generale dovere di agire con diligenza per la realizzazione e salvaguardia degli “interessi della massa”, cagionando un rilevante pregiudizio ai creditori concorsuali.

Invero, a mente dell’art. 38, I co., L.F. - nel testo vigente prima della modifica di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 5/2006 ed applicabile *ratione temporis* nella fattispecie concreta – *“il curatore deve adempiere con diligenza ai doveri del proprio ufficio”.*

Va, peraltro, rammentato che, anche prima che il legislatore della riforma introducesse un espresso riferimento in tal senso, la dominante giurisprudenza, con indirizzo che si condivide, riteneva che il parametro cui ancorare il grado della diligenza richiesta al curatore fosse non quello del buon padre di famiglia bensì quello esigibile in relazione alla natura dell’incarico ed alle competenze necessariamente proprie del soggetto investito di tale incarico.

Deve, poi, precisarsi che – come puntualmente evidenziato dalla parte attrice - l’incarico di curatore, sebbene conferito dall’autorità giudiziaria, va equiparato ad un contratto di mandato; tanto comporta, dunque, la natura contrattuale della responsabilità conseguente alla violazione degli obblighi specifici e del generale dovere di corretta gestione del patrimonio acquisito alla procedura e di tutela e salvaguardia degli interesse della massa dei creditori.

Dalla prospettata natura contrattuale della responsabilità gravante sul curatore discende che, nel giudizio promosso ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 38 L.F., l’istante deve allegare e provare le condotte di inadempimento, il pregiudizio in concreto sofferto dalla massa nonché il nesso di causalità tra tale danno e le condotte od omissioni ascrivibili al curatore; per converso, in forza del



disposto dell'art. 1218 c.c., la colpa si presume, onde grava sul convenuto provare la non imputabilità dei concreti eventi lesivi.

Ed a tale ultimo proposito non par superfluo evidenziare che C. G., a fronte del dato – ampiamente acclarato e sostanzialmente incontestato – della concreta destinazione della somma di euro 2.388.103,00, di pertinenza del Fallimento odierno istante, non al creditore concorsuale I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (cui doveva essere rimessa, secondo il piano di riparto dichiarato esecutivo), bensì ad un soggetto terzo non ricompreso fra gli ammessi al passivo fallimentare, nonché a fronte dell'evidenza del pregiudizio conseguentemente cagionato alla “massa” (privata di una considerevole somma destinata al soddisfacimento dei creditori ammessi al concorso), non ha neppure tentato di allegare e dimostrare non essergli imputabile detto evento lesivo, ché, invece, a sua unica difesa, ha invocato la circostanza che l'accertamento della sua responsabilità penale era ed è ancora *sub judice*, omettendo di considerare che, nella presente sede, non è in discussione la rilevanza penale delle condotte addebitategli, dacché ad integrare la responsabilità del curatore ex art. 38 L.F. rileva la mera circostanza che lo Stesso, disattendendo gli obblighi ed il dovere di diligenza connessi alla carica, abbia cagionato un pregiudizio alla massa.

E nel caso di specie - anche ove si volessero ignorare gli abili “espedienti” di cui si sono avvalsi entrambi i convenuti – è indubbia la grave negligenza addebitabile a C. G., il quale ha inviato gli assegni circolari portanti la somma in contestazione ad un indirizzo in nessun modo riferibile al creditore di massa cui l'importo era destinato (cfr. allegati da 4 a 11 del fascicolo di parte attrice). Il che, anche da sé solo, sarebbe ben sufficiente a fondare l'affermazione della responsabilità di C. G. per il titolo invocato in questa sede dalla Curatela attrice.

Quanto, poi, alle pretese azionate nei confronti di Sc. F., ritiene questo Giudice che gli elementi sopra richiamati, le ulteriori circostanze emerse nel corso delle indagini penali (e documentate in atti), e le stesse “ammissioni dell'interessato” ben valgano a fondare la responsabilità risarcitoria del Predetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2043 c.c..

Ed a tale ultimo proposito non par superfluo evidenziare che Sc. F., fin dai primi scritti difensivi depositati, ha sostanzialmente riconosciuto le circostanze di fatto prospettate dalla parte attrice ed, a “propria discolpa”, ha allegato che, all'epoca dei fatti, non aveva contezza della provenienza illecita delle somme in contestazione, e, comunque, successivamente aveva collaborato con la Procura della Repubblica per agevolare il rientro in Italia di dette somme.

Segnatamente, nella comparsa di costituzione e risposta recante, a margine, il mandato *ad litem* con sottoscrizione del conferente Sc. F., è dato leggere quanto segue: “*Lo Sc. ha prestato la sua attività per il trasferimento delle somme (che poi si è scoperto essere di provenienza illecita) su un conto corrente di altro soggetto presso un Istituto di Credito*”



della Repubblica di San Marino, rendendosi subito dopo parte attiva e collaborativa con la Procura della Repubblica inquirente per consentire il rientro delle somme in Italia”.

Ciò posto – e potendosi ritenere, dunque, pacifico che Sc. F. abbia conseguito la disponibilità delle somme di pertinenza del Fallimento della SICALF S.p.A. in liquidazione e le abbia, poi, “variamente movimentate” – va osservato che, per i fini che ci occupano, nessun rilievo assume la circostanza che il predetto convenuto, dopo che gli illeciti perpetrati erano venuti all’attenzione dell’Autorità penale, abbia tenuto una condotta collaborativa; e ciò per l’evidente considerazione che, nonostante la collaborazione asseritamente prestata, la Curatela attrice non ha riottenuto la disponibilità delle somme di sua pertinenza (peraltro, in parte impiegate proprio da Sc. F. per l’acquisto di un immobile).

Va, inoltre, evidenziato che, alla luce delle complessive emergenze in atti, appare certo non credibile che Sc. F. – esercente la professione di avvocato – ricevendo assegni circolari per il considerevole importo di euro 2.388.103,00, con una lettera di accompagnamento (penultimo documento degli allegati n. 9 del fascicolo di parte attrice) inviata da C. G., in qualità di Curatore del Fallimento SICALF S.p.A. in liquidazione, indirizzata genericamente a “*Spett.le INPS – Via del Gesù n. 91*” e recante, quale oggetto, “*Progetto di ripartizione parziale*”, possa non essersi avveduto della reale provenienza delle somme in contestazione e del fatto che non poteva legittimamente ritenerle, trasferirle o utilizzarle, non avendo, né egli stesso né l’INPS di Via del Gesù n. 91, alcun credito nei confronti del predetto Fallimento.

Ancor meno credibile appare l’assunto di Sc. F. in merito alla inconsapevolezza della “provenienza illecita” delle somme ricevute, trattenute e variamente utilizzate, ove si ponga mente alle risultanze delle attività di ispezione svolte dalla Banca d’Italia, a seguito di segnalazioni della Financial Intelligence Unit della Repubblica di San Marino.

Segnatamente, nell’informativa inviata dalla Banca d’Italia – Unità di Informazione Finanziaria alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma risulta riferito quanto segue: “*Nel settembre dello scorso anno (n.d.r. settembre 2010) questa Unità ha ricevuto dalla Financial Intelligence Unit della Repubblica di San Marino una richiesta di informazioni sul sig. B. M.. Nell’istanza veniva riferito, in particolare, che tale soggetto aveva versato su un conto detenuto presso un intermediario sammarinese n. 12 assegni circolari per complessivi euro 2.300.000,00 emessi a suo nome da Banca Monte dei Paschi di Siena, senza giustificare adeguatamente la provenienza di tali fondi. Dagli approfondimenti svolti da questa Unità, emergeva che gli assegni erano stati emessi da Banca MPS il 2 luglio 2010 a valere sul c/c. n. 16754, acceso presso l’agenzia n. 2 di Roma della banca e intestato all’associazione “Insegnamento nella partecipazione sindacale – INPS”, con sede a Roma, in Via del Gesù 91. Su*



tale conto risultava titolare di poteri di firma il sig. D. F.. La provvista derivava dal versamento, da parte del D., in data 28 giugno 2010, di assegni circolari per complessivi euro 2.355.609,89, emessi il precedente 28 maggio da Banca Nuova S.p.A., a valere sul c/c n. 819/8509/57, intestato al “Fallimento n. 53939 S.I.C.A.L.F. S.p.A.” (curatore fallimentare avv. G. C.). In merito alla provenienza di tali fondi, il citato D. avrebbe riferito alla Banca MPS che gli assegni corrispondevano a disponibilità ricevute in eredità, nel 2008, a seguito del decesso di tale V. B. [...]. Successivamente si apprendeva che il citato sig. V. B. non sarebbe in realtà deceduto nel 2008, in quanto il nominativo corrisponderebbe a quello di un sacerdote operante nel Comune di C. e ancora in vita alla fine del 2010”.

Nella medesima informativa della Banca d'Italia è dato leggere, ancora, quanto segue: “Con nota del 3 maggio 2011 la FIU sammarinese forniva informazioni sull'utilizzo delle disponibilità accreditate sul conto del M.. In particolare, risultava eseguita (nel luglio 2010) un'operazione di prelevamento del contante per complessivi euro 700.000,00, poi confluito per euro 695.000,00 su un rapporto acceso dal sig. Sc. F.. Nel successivo mese di agosto, dal medesimo conto risultava l'emissione di un assegno bancario di euro 1.595.000,00 a favore della società “T. Ltd” (società con sede a Londra riconducibile allo stesso Sc.), accreditato su un rapporto intestato alla medesima società presso lo stesso intermediario estero” (cfr. allegato n. 3 del fascicolo di parte attrice).

Significativi elementi di giudizio – tali da condurre ad escludere che Sc. F. possa essere stato “protagonista inconsapevole” delle vicende dedotte in lite – si ritraggono anche dalla relazione redatta dagli Ispettori della Banca d'Italia a seguito di accesso presso la Banca Monte dei Paschi di Siena per accertamenti sui rapporti bancari intestati all'INPS - Insegnamento nella partecipazione sindacale.

Invero, da tale relazione (cfr. allegato n. 12 del fascicolo di parte attrice) risulta che sul conto corrente intestato alla predetta associazione – acceso fin dal 2005 – venivano versati, tra il marzo 2006 ed il luglio 2010, “nn. 20 assegni circolari non trasferibili per un ammontare complessivo di euro 2.859.874,79 [...]. emessi a valere su disponibilità derivanti da diverse procedure fallimentari”, il cui Curatore, all'epoca di emissione dei titoli, era C. G..

Nella medesima relazione gli Ispettori danno, tra l'altro, conto del fatto che la dichiarazione resa da D. F. (alias Sc. F.) circa la provenienza da donazione testamentaria delle somme portate dagli assegni circolari emessi dalla Banca Nuova S.p.A. con provvista tratta dal conto corrente intestato al Fallimento istante, risultava suffragata da una lettera “a firma dell'avv. C. G., presumibilmente coincidente con il curatore fallimentare” che si qualificava “esecutore testamentario di B. V.”.



Orbene, a fronte di tali complessive emergenze, è indubbio che dei pregiudizi sofferti dal Fallimento della SICALF S.p.A. in liquidazione, in conseguenza di condotte ed attività poste in essere dal Curatore C. G. in concorso con Sc. F., sia tenuto a rispondere in via solidale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2043 c.c., anche quest'Ultimo.

Peraltro, nel caso di specie la Curatela istante, a fondamento della domanda di condanna di Sc. F. al pagamento della somma di euro 2.388.103,00, ha invocato non solo il disposto dell'art. 2043 c.c. ma anche – ed in via alternativa – gli obblighi restitutori fondati sul dettato dell'art. 2033 c.c..

Onde, anche ove si volesse escludere la configurabilità, nella vicenda dedotta in lite, degli estremi dell'illecito aquiliano a carico di Sc. F., è indubbio che quest'Ultimo dovrebbe essere, comunque, condannato a restituire alla Curatela l'importo di euro 2.388.103,00, pervenuto nella sua disponibilità senza che Egli avesse o abbia titolo alcuno per riceverlo e/o ritenerlo.

In definitiva, la domanda di parte attrice va integralmente accolta e C. G. e Sc. F. vanno condannati, in solido tra loro, a pagare, in favore del Fallimento della SICALF S.p.A. in liquidazione ed a titolo di ristoro dei danni, la somma di euro 2.388.103,00.

La cennata obbligazione risarcitoria costituisce debito di valore e, pertanto, l'importo liquidato per tale titolo deve essere rivalutato in base agli indici ISTAT, con decorrenza dalla data dell'illecito, che può collocarsi nel maggio 2010, in coincidenza con l'emissione degli assegni circolari genericamente intestati ad INPS.

Inoltre, alla luce dei principi di diritto affermati, in tema di rivalutazione ed interessi compensativi sulle somme di danaro liquidate per debiti di valore, dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la nota Sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995, n. 1712, alla Curatela attrice è dovuto il risarcimento del danno da lucro cessante, conseguente al ritardo nel pagamento della somma liquidata e rivalutata; detta voce di danno - anche attraverso l'utilizzazione di presunzioni ed il ricorso al fatto notorio - può essere liquidata mediante l'attribuzione di interessi ad un tasso pari al saggio legale degli interessi nel periodo di riferimento.

In conclusione, dunque, C. G. e Sc. F. vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento, in favore della Curatela del Fallimento SICALF S.p.A. in liquidazione, della somma di euro 2.388.103,00, oltre rivalutazione in base agli indici ISTAT ed oltre, ancora, gli interessi al tasso legale, da calcolarsi sul capitale via via rivalutato anno per anno; e ciò con decorrenza dal maggio 2010 e fino alla data della pubblicazione della presente sentenza.

Per quanto attiene, infine, al periodo intercorrente tra la data della presente decisione e la data dell'effettivo pagamento, sul totale delle somme liquidate dovranno corrispondersi, in applicazione



dell'art. 1282 c.c., gli interessi annui al tasso legale, atteso che la sentenza di liquidazione del danno da illecito attribuisce al *quantum* dovuto la natura di debito di valuta.

Alla soccombenza consegue la condanna di C. G. e Sc. F., in solido tra loro, alla rifusione, in favore della Curatela attrice, delle spese processuali (in esse comprese quelle della fase cautelare), nella misura liquidata in dispositivo, avuto riguardo alla natura ed al valore della controversia, al numero ed al rilievo delle questioni affrontate nonché alle attività difensive effettivamente svolte e documentate in atti, e facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, come sopra composto, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al N. 5507/2013 R.G., così provvede:

- Condanna C. G. e Sc. F., in solido tra loro, al pagamento, in favore della Curatela del Fallimento SICALF S.p.A. in liquidazione, della somma di euro 2.388.103,00, oltre rivalutazione in base agli indici ISTAT ed interessi legali, da calcolare con le modalità e decorrenze di cui in motivazione, ed oltre ancora, sul totale delle somme di cui sopra, gli interessi al tasso legale a far data dalla presente decisione e fino all'integrale soddisfo.
- Condanna C. G. e Sc. F., in solido tra loro, alla rifusione, in favore della Curatela del Fallimento SICALF S.p.A. in liquidazione, delle spese processuali (in esse comprese quelle della fase cautelare), che liquida in complessivi euro 56.706,88 – di cui euro 2.706,88 per spese vive ed euro 54.000,00 per compensi professionali – oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso, in Roma, il 19 novembre 2014.

Il Giudice
Clelia Buonocore

